



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2019, il giorno 14, del mese di Maggio alle ore 15:15, nella sede della Provincia, il Presidente FRATTO GABRIELE ANTONIO, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 12949/2019 DECRETO N. 54

COMUNE DI RONCOFREDDO - ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 34 DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I. E DELL'ART. 59 DELLA LR 24/2017, COME PREVISTO DALL'ART. 79 DEL PTCP DELLA PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA, PER LA DELOCALIZZAZIONE DI UN ALLEVAMENTO AVICOLO IN COMUNE DI RONCOFREDDO DALLA LOCALITÀ' ZOTTO ALLA LOCALITÀ' CASALINO.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale;

Visto l'Accordo di programma, ai sensi del combinato disposto dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000 s.m.i., e dell'art. 59 della LR 24/2017, come previsto dall'art. 79 del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena, per la delocalizzazione di un allevamento avicolo in Comune di Roncofreddo dalla località Zotto alla località Casalino; sottoscritto in data 20 dicembre 2018 in sede di Conferenza preliminare, con il consenso unanime delle amministrazioni interessate (Comune di Roncofreddo e Provincia di Forlì - Cesena) e dei soggetti privati partecipanti all'Accordo medesimo (Soc. Agricola Guidi);

Premesso che il Comune di Roncofreddo è dotato di:

- PSC - Piano Strutturale Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68886/146 con la quale il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Forlì-Cesena assume valore ed effetti del PSC comunale;
- R.U.E.- Regolamento Urbanistico Edilizio, approvato con Delibera di C.C. n. 50 del 28/07/2014 e successiva variante n.1/2016;

Constatato che:

- è volontà dell'Amministrazione comunale dare risposta alla richiesta della “Società Agricola Guidi.”, avente sede nel Comune di Roncofreddo, volta alla delocalizzazione di un allevamento avicolo da una zona “incongrua” in località Zotto, sita entro la fascia di 500 m dal centro abitato di Roncofreddo, ad una zona “congrua” all'interno dello stesso Comune in località Casalino,
- il PTCP ed il PSC prevedono la delocalizzazione in aree idonee degli allevamenti industriali esistenti collocati negli ambiti di fragilità ambientale e insediativa, incentivandoli ed attuandoli attraverso gli strumenti della pianificazione negoziata (Accordo di programma) che possano garantirne lo svolgimento nel rispetto dell'interesse pubblico e della sostenibilità ambientale;
- la proposta di Accordo di Programma ha rilevanza pubblica in quanto è volta a risanare l'incompatibilità ambientale determinata dagli impatti dell'attività di allevamento in relazione alla funzione residenziale limitrofa nel territorio del Comune di Roncofreddo nonché finalità di riqualificazione produttiva del benessere animale e ambientale;

Verificato che:

- la nuova legge urbanistica regionale LR 24/2017 che prevede all'art.4 -*Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti*, un periodo transitorio (sino al 2021) di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e la conclusione dei procedimenti in corso, compresa l'attivazione di atti negoziali e procedimenti speciali di approvazione dei progetti; la citata legge prevede inoltre all'art. 59 Accordi di Programma, le modalità di tali accordi;
- il PSC di Roncofreddo approvato con del CP n. 68886/146 del 14.09.2006 dispone all'art. 3.36 delle NTA interventi di delocalizzazione e riqualificazione del comparto zootecnico mediante Accordo di programma e con incremento del 20% della capacità produttiva.
- l'Accordo di Programma non risulta in variante alla pianificazione comunale in quanto il RUE vigente all'art. 6.11- Interventi di delocalizzazione e riqualificazione del comparto zootecnico individua l'allevamento in via Madonna del Zotto oggetto di delocalizzazione – Scheda Err n.189 e tav. 3.8 Roncofreddo Disciplina del Territorio Rurale.
- L'Accordo prevede, previa verifica di sostenibilità, unicamente un cambio d'uso di natura edilizia, degli edifici esistenti in via Casalino, attualmente legittimati come depositi agricoli, verificato che nell'ambito agricolo l'allevamento è ammesso dal PSC e dal RUE vigenti.

Dato atto che:

- il Consiglio Comunale di Roncofreddo con deliberazione n.10 del 07/03/2018 ha espresso il proprio Assenso preliminare all'Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del Dlgs 267/2000 e dell'art. 59 della LR 24/2017 per la delocalizzazione dell'allevamento avicolo;
- il Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena è stato informato, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto provinciale, come risulta dalla delibera C.P. n. prot 19013/22 del 27 luglio 2018, circa la volontà dell'Amministrazione Provinciale di aderire all'Accordo di programma proposto dal Comune di Roncofreddo, per le finalità ed i motivi sopra esplicitati;
- in data 14 dicembre 2018 è pervenuta al prot prov 32991/2018 la convocazione alla Conferenza preliminare e conseguentemente in data 20.12.2018 l'Accordo, promosso dal Comune di Roncofreddo, è stato sottoscritto in sede di Conferenza Preliminare con il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e dei soggetti privati partecipanti all'Accordo medesimo.
- il Comune di Roncofreddo, a seguito dell'approvazione dell'Accordo di programma e della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del Decreto di approvazione da parte della provincia, provvederà al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento;

Richiamato che:

- l'accordo di Programma, come previsto dall'art. 79 del PTCP, è assoggettato a procedura di Valsat - Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 della L.R. 24/2017 e degli art. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed ai fini di detta procedura l'Autorità procedente è il Comune di Roncofreddo e l'Autorità competente è la Provincia di Forlì-Cesena;
- in relazione al p.to precedente il Comune ha predisposto il documento di *Vas/Valsat*, quale parte integrante dell'Accordo;
- ai fini dell'espressione del parere dei soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono stati individuati quali autorità competenti in materia ambientale da consultare AUSL e ARPAE;
- la proposta di Accordo, contenente il documento di Valsat è stata depositata, a far data dal 6 marzo 2019, per sessanta giorni presso la sede del Comune di Roncofreddo e della Provincia di Forlì-Cesena e che di tale deposito è stato dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 66 Parte Seconda;

Dato atto che la proposta di Accordo di programma si compone dei seguenti elaborati:

- Accordo preliminare
- Allegato A1.1 – Tavola progettuale tombinamento parte di Via Casalino- stato attuale
- Allegato A1.2 – Tavola progettuale tombinamento parte di Via Casalino- stato futuro
- Allegato A1.3 – Tavola progettuale Siepe di mitigazione Zotto Cap. 9-10-11
- Allegato A1.4 – Tavola di inquadramento territoriale
- Allegato A2 – Computo metrico intervento di tombinamento parte di Via Casalino
- Allegato B1 - Elaborati progettuali delocalizzazione allevamento avicolo – relazione tecnica
- Allegato B2 – Valutazione ambientale strategica D.Lgs 152/2006
- Allegato B3 – Verifica degli incrementi di carichi di traffico
- Allegato B4 – Relazione fotografica

Richiamato l'art. 34 del D.lgs. 267/2000 s.m.i. e l'art. 59 della L.R. 24/2017, che definiscono l'efficacia e la natura giuridica dell'Accordo di programma;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 03/02/2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1322 del 22/12/1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21/12/2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17/03/2003 n. 350 e successive Varianti ed il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia - Conca (Autorità ora confluite nell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po);
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia- Romagna con deliberazione n. 115 del 11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia- Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19/07/2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30/07/2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19/02/2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24/09/2007;

Vista inoltre:

- la Variante al PIAE approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112576/103 del 19/12/2014;
- la Variante al PTCP predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii. e approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 103517/57 del 10/12/2015;

Visto infine:

- la L.R. 24/2017 *“Disciplina Regionale sulla Tutela e l'Uso del Territorio”*;
- la Circolare Regionale prot PG/2018/179478 del 14/03/2018 recante *“Nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017) – Prime indicazioni applicative per i Comuni, le Unioni e gli enti territoriali”*;

Dato atto che questa Amministrazione Provinciale ha esaminato gli elaborati afferenti l'Accordo di programma in oggetto al fine esprimere, il parere motivato in merito alla procedura di Valutazione ambientale strategica /VALSAT ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 della L.R. 24/17 e degli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO

Contenuti dell'Accordo di programma

L'accordo di programma in oggetto prevede la delocalizzazione di un allevamento avicolo dalla località Zotto alla località Casalino entrambe comprese in Comune di Roncofreddo. Il progetto fa riferimento alla normativa di cui all'art. 79 del PTCP sulla delocalizzazione di centri zootecnici posti in abiti definiti "incogruì" da attuarsi come previsto attraverso una proposta di accordo di programma.

L'intervento prevede lo spostamento di 25.600 capi di pollame da carne con un incremento del 20% dei capi fino ad arrivare a 30.720 capi come previsto dal PTCP e dallo stesso RUE di Roncofreddo all'art. 3.25, nei nuovi capannoni in corso di completamento che sono già stati autorizzati con permesso di costruire n. 1701 del 27/06/2013.

L'intervento risulta pertanto in linea con i dettami dell'articolo 79 del PTCP che prevede la delocalizzazione degli allevamenti posti in aree definite "incongrue" per la loro collocazione urbanistica, in quanto gli edifici di Zotto, attualmente utilizzati come allevamenti avicoli, si trovano entro 500 mt dal centro abitato; tali capannoni non saranno demoliti in quanto sulla copertura sono presenti impianti fotovoltaici soggetti a tariffa incentivante da parte del GSE, ma verranno utilizzati come depositi al servizio dell'azienda agricola e schermati con delle siepi al fine di ridurre la visibilità dai fabbricati di civile abitazione posti nelle vicinanze.

Il presente accordo di programma prevede il cambio di destinazione d'uso per tali edifici da deposito attrezzi agricoli ad allevamenti avicoli a terra. L'allevamento a terra non prevede alcuno scarico e l'autorizzazione AUA verrà richiesta in relazione allo smaltimento dei reflui dell'allevamento avicolo. Gli edifici nei quali verrà spostato l'allevamento risultano al di fuori del "Limite all'insediamento di allevamenti intensivi rispetto al territorio urbanizzato", fatta eccezione per una piccola parte di un edificio all'interno dell'area, il quale verrà utilizzato unicamente come magazzino. L'intervento non è soggetto ad AIA in quanto al di sotto dei 40.000 capi e neppure alla procedura di VIA. L'area nella quale verrà spostato l'allevamento non si trova nelle vicinanze ad aree soggette per legge a tutela da parte della Soprintendenza per i beni archeologici e paesaggistici. La delocalizzazione sarà migliorativa soprattutto per l'abitato di Roncofreddo in quanto si si allontana l'allevamento da una zona urbanizzata e nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, ad una zona idonea all'attività zootecnica e più isolata.

Precisato che nell'ambito dell'Accordo di Programma vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

- riqualificazione ambientale e paesaggistica della zona di dismissione del capannone, con realizzazione di siepe di mitigazione;
- miglioramento infrastrutturale e riqualificazione della viabilità della località Casalino attraverso la tombinatura di porzione di fosso e risistemazione della piattaforma stradale per una lunghezza di circa 615 m;
- razionalizzazione e potenziamento della logistica interna ed esterna dell'attività;
- riduzione dei costi di gestione;
- miglioramento del benessere animale;

Contenuti del Rapporto ambientale

La metodologia utilizzata consiste nell'elaborazione di un documento che sviluppa sia i contenuti propri del "Rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS" ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/06 e s.m.i, sia lo "Studio di idoneità del nuovo sito e degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio" richiesto ai sensi dell'art. 79 comma 2 del PTCP.

Inquadramento territoriale

Dall'analisi del PSC del Comune di Roncofreddo si evince che i capannoni "riceventi" di Casalino si trovano in "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (A-19a)", compatibile con la delocalizzazione dell'allevamento avicolo e sono collocati quasi interamente al di fuori della linea blu tratteggiata "Ambiti di delocalizzazione e riqualificazione del comparto zootecnico".

Nel PTCP della Provincia di Forlì-Cesena, alla *Tavola 1* “Unità di paesaggio” si evince che l’area oggetto di intervento rientra nell’unità 5 “Paesaggio della prima quinta collinare”.

Nella *Tavola 2* del PTCP “Zonizzazione paesistica”, l’area di intervento è soggetto all’art. 19 “zone di interesse paesaggistico-ambientale”. Gli edifici nei quali verrà spostato l’allevamento avicolo sono esistenti ed autorizzati pertanto non verranno eseguite alcune modifiche all’ambiente circostante.

Nella *Tavola 3* “Forestale e uso dei suoli” del PTCP, l’area di intervento rientra nel sistema delle aree agricole ed in particolare nelle “Colture specializzate”.

Nella *Tavola 4* “Dissesto e vulnerabilità territoriale” del PTCP, una parte degli edifici esistenti nei quali verrà insediato l’allevamento avicolo rientrano nell’area di “perimetrazione frane ADB Bacini Romagnoli” e “Deposito di frana attiva”.

Nella *Tavola 5B* “Vincoli” l’area in cui sono presenti gli edifici oggetto di intervento non presenta alcun vincolo.

Studio di idoneità del nuovo sito e degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l’inserimento nel territorio di cui all’art. 79 comma 2 del PTCP

L’analisi è stata condotta rispetto a tutte le componenti ambientali sulle quali non risultano emergere impatti significativi, ed in particolare rispetto alle specifiche di cui all’art. 79 comma 2 del PTCP il quale dispone:

“Qualora i Comuni, tramite i propri P.S.C., non provvedano ad individuare aree specificamente orientate alla ricollocazione dei suddetti insediamenti, gli interventi di delocalizzazione sono di norma da attuarsi tramite Accordo di Programma tra il soggetto interessato, il Comune e/o i Comuni interessati e la Provincia. In particolare l’intervento dovrà assicurare:

- l’idoneità del nuovo sito in termini di accessibilità, dotazioni tecnologiche e di rete e contestuale ripristino (a solo scopo ambientale o agricolo) del sito dismesso;*
- la realizzazione delle nuove strutture zootecniche secondo le migliori tecniche di allevamento;*
- la disponibilità di aree per l’eventuale spandimento degli effluenti zootecnici nei limiti previsti dal presente Piano e dalla normativa nazionale e regionale vigente;*
- lo studio di inserimento ambientale e paesaggistico dei nuovi manufatti zootecnici e/o di ristrutturazione di eventuali strutture preesistenti, definendo tutte le eventuali opere ed interventi di mitigazione o compensazione ambientale; qualora in particolare tali insediamenti siano localizzati in ambito collinare e montano vanno favorite strutture edilizie in sintonia col paesaggio, anche a carattere modulare e rimovibile.”*

Il Rapporto ambientale in relazione ai suddetti requisiti afferma quanto segue: il sito ove sorgono le strutture atte ad ospitare la delocalizzazione dell’allevamento avicolo, è completamente occultato rispetto all’ambiente circostante, alle abitazioni della zona e anche all’abitato di Roncofreddo in quanto i nuovi edifici si trovano in una conca completamente circondata da piante ad alto fusto e vegetazione. Le strutture monopiano sono attorniate da folta vegetazione e non hanno necessità di alcun ulteriore accorgimento di mitigazione in quanto la situazione attuale è già ottimale da questo punto di vista. Per gli edifici in località Zotto, attualmente utilizzati come allevamenti avicoli, non si prevede la demolizione, in quanto sulla copertura sono presenti impianti fotovoltaici soggetti a tariffa incentivante da parte del GSE, ma saranno utilizzati come deposito al servizio dell’azienda agricola e schermati con delle siepi al fine di ridurre la visibilità dai fabbricati di civile abitazione posti nelle vicinanze;

L’allevamento avicolo sito in località Zotto è attualmente autorizzato allo smaltimento degli effluenti prodotti dall’allevamento, tali effluenti vengono ceduti a terzi per essere smaltiti. Gli ulteriori effluenti derivanti dalla delocalizzazione dell’impianto riguardano solo il 20% aggiuntivo dei capi incrementati rispetto alla situazione attuale e tali effluenti verranno sempre ceduti a terzi con appositi contratti, per poi essere correttamente smaltiti, mentre il liquame sarà smaltito dall’azienda stessa nei terreni di proprietà o in affitto con le opportune procedure autorizzative.

I silos dei mangimi per l’alimentazione degli animali nelle nuove strutture, saranno posti all’esterno di ogni edificio e garantiranno in maniera autonoma i singoli approvvigionamenti. Non è prevista la realizzazione di una concimaia in quanto verranno utilizzate esclusivamente lettiere “a secco”, asportate completamente ad ogni fine ciclo di produzione e smaltite a norma di legge, poi rimpiazzate con nuove lettiere.

Verifica degli incrementi dei carichi di traffico

Con lettera prot. prov. n.16160 del 20/06/2018 questa provincia ha ritenuto necessario richiedere in relazione al contenuto dell'accordo, uno specifico studio relativo alla verifica dei carichi di traffico ed agli effetti cumulativi con quanto già in essere nel sito di Casalino ricevente la delocalizzazione, per verificare sia l'idoneità infrastrutturale della viabilità di accesso, sia eventuali percorsi di attraversamento di aree abitate e valutarne le complessive ricadute e conseguenti soluzioni di mitigazione. L'analisi contenuta nell'elaborato B3 (acquisito con integrazione prot. prov. n. 18792 del 19/07/2019) tra gli elaborati allegati al presente Accordo di programma, ha analizzato attraverso appositi rilievi e monitoraggi la situazione di partenza e le ipotesi di incremento come di seguito sintetizzato:

L'accesso al nuovo allevamento avicolo avviene percorrendo la SP40 Via Giovanni XXIII che risulta una strada molto trafficata, con traffico giornaliero medio pari a 1244 veicoli, da questa si accede alla Via Casalino che è una strada di campagna larga circa 6 metri sino all'intersezione con la Via del Monte, mentre l'ultimo tratto è largo circa 4,5 metri. Il primo tratto della Via Casalino dà accesso a diverse abitazioni residenziali e l'ultimo tratto è meno trafficato in quanto sono presenti solo case sparse e aziende agricole. Dai rilievi effettuati e dalle valutazioni *ante* e *post operam*, tenuto conto dell'intervento compensativo previsto nell'accordo stesso, di tombinamento e allargamento della Via Casalino dall'incrocio con Via del Monte sino all'azienda avicola, che migliora la viabilità in quel tratto, lo studio si conclude affermando che: *“L'intervento non andrà ad incrementare ulteriormente il traffico veicolare su Via Casalino in quanto si tratta di n.2/3 auto al giorno che raggiungono l'allevamento e n.2 camion a settimana. Pertanto si ritiene che le opere di compensazione/mitigazione siano adeguate per sostenere il nuovo carico.”*

CONCLUSIONI

Il Rapporto ambientale redatto per la verifica degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio, ha valutato tutti gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione dell'Accordo di Programma proposto dal comune di Roncofreddo concludendo che: *“La delocalizzazione dell'allevamento avicolo da Zotto Alto a Casalino è sostenibile dal punto di vista ambientale in quanto l'allevamento attuale si trova in una zona completamente incongrua, nelle vicinanze del centro urbano di Roncofreddo e adiacente a civili abitazioni. La sua delocalizzazione avverrà in una zona definita congrua dal PTCP della Provincia di Forlì-Cesena. La delocalizzazione dell'allevamento avverrà all'interno di n.3 edifici esistenti ed autorizzati con permesso di costruire rilasciato dal Comune di Roncofreddo nel 2013. Tale autorizzazione prevede già le opere necessarie alla delocalizzazione dell'allevamento, pertanto non sono necessarie alcune opere, si tratta solamente di un cambio di destinazione d'uso da deposito attrezzi agricoli ad allevamento avicolo a terra. Pertanto dal punto di vista ambientale non avverranno modifiche del paesaggio circostante. E' previsto un incremento del 20% dei capi allevati rispetto a Zotto Alto.”*

Osservazioni pervenute

Secondo quanto disposto dal combinato disposto dall'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la Provincia, in qualità di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale previa acquisizione delle osservazioni presentate, tenendone debitamente conto.

Con nota trasmessa in data 7 maggio 2019 ed acquisita al prot. prov. n. 12335 di pari data l'Amministrazione Comunale ha comunicato a questa Provincia che in merito al procedimento in oggetto a seguito di pubblicazione dell'avviso di deposito non è pervenuta al Comune alcuna osservazione.

Si precisa inoltre che entro il termine di 60 giorni, non sono pervenute a questa Amministrazione osservazioni scritte in merito agli elaborati depositati.

Preso atto che

- con riferimento alla procedura di Valsat, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il Comune di Roncofreddo con nota acquisita al prot. prov. n.12757 del 09/05/2019 ha dichiarato a firma del Responsabile del settore Tecnico, che in qualità di autorità procedente, stante i

contenuti dell'accordo, non ritiene di dover acquisire i pareri di altri Enti, comunicando il proprio parere positivo alla non assoggettabilità a VAS dell'Accordo in oggetto;

In relazione ai sopra citati pareri AUSL e ARPAE quali soggetti competenti in materia ambientale, preso atto della dichiarazione comunale, visti i contenuti del progetto, **si chiede all'amministrazione comunale di acquisire i pareri necessari e di tener conto delle eventuali prescrizioni in sede di autorizzazione degli interventi.**

Considerate le premesse illustrative sin qui descritte, si svolgono le seguenti valutazioni:

ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO IN MERITO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA/VALSAT AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 19 DELLA L.R. 24/2017 E DEGLI ARTT. DA 13 A 18 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

Con riferimento all'Accordo di programma in oggetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000 s.m.i., e dell'art. 59 della LR 24/2017, come previsto dall'art. 79 del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena, per la delocalizzazione di un allevamento avicolo in Comune di Roncofreddo dalla località Zotto alla località Casalino; sottoscritto in data 20 dicembre 2018 in sede di Conferenza preliminare, con il consenso unanime delle amministrazioni interessate (Comune di Roncofreddo e Provincia di Forlì - Cesena) e dei soggetti privati partecipanti all'Accordo medesimo (Soc. Agricola Guidi);

Ritenuto che le previsioni oggetto del presente Accordo di programma, alle condizioni indicate nell'accordo di programma e negli elaborati allegati, possano essere **valutate favorevolmente**, in quanto non prefigurano impatti significativi sull'ambiente e sono volte a risanare l'incompatibilità ambientale determinata dagli impatti dell'attività di allevamento in relazione alla funzione residenziale limitrofa nel territorio del Comune di Roncofreddo nonché hanno finalità di riqualificazione produttiva e del benessere animale;.

Dato atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di sostenibilità ambientale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 comma 6 della LR 24/17 e s.m.i. e dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e richiamato quanto evidenziato nella premessa narrativa;

Dato atto inoltre che nell'attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al responsabile del procedimento, altri componenti del Servizio, al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Richiamato, altresì, l'art. 21-quater della L. n. 241/1990;

Dato atto che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Tecnico, Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti, in merito alla regolarità contabile;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di Roncofreddo di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

- 1. Di esprimere , ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 della L.R. 24/2017 e degli artt. da 13 a 18 del D.LGS. 152/2006 e s.m.i., valutazione ambientale positiva alle condizioni indicate nell'accordo di programma e negli elaborati ad esso allegati.**
- 2. Di chiedere all'Amministrazione comunale di acquisire in sede attuativa degli interventi i pareri di AUSL e ARPAE quali soggetti competenti in materia ambientale, assicurando l'integrazione di eventuali prescrizioni nel progetto.**
- 3. Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento deliberativo al Comune di Roncofreddo per il seguito di competenza.**

Il presente decreto deliberativo, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Protocollo n. 12949 del 13/05/2019)

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 13/05/2019

IL DIRIGENTE
(ing. Stefano Rastelli)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Mauro Maredi - Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

☐ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Li,

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Maredi)

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 13/5/19

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Maredi)

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

FRATTO GABRIELE ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA